

LE DURE ESPERIENZE DELL'AVVOCATO ANDREA SPERANZONI

Per i parenti delle vittime delle stragi naziste dalle carte ancora dolore

Si è occupato, come parte civile, di Marzabotto, Casalecchio di Reno, Monchio e di tanti altri massacri. La sentenza dell'Aja. Necessaria una risposta concreta dei governi italiano e tedesco

di Toni Rovatti

Siamo ormai quasi giunti al termine della recente stagione processuale sui crimini di guerra compiuti da reparti tedeschi in Italia durante la seconda guerra mondiale, riapertasi grazie al ritrovamento nel 1994 – nel corso delle indagini relative al processo Priebke – di un'imponente raccolta di documenti d'inchiesta sui crimini nazifascisti; indebitamente trattenuti nel 1947 presso Palazzo Cesi, sede della Procura militare generale a Roma, e in seguito illegalmente archiviati¹. La riscoperta di 695 fascicoli giudiziari relativi a stragi, omicidi

e violenze commesse nel corso del conflitto da reparti militari appartenenti all'esercito occupante tedesco o alla Repubblica sociale italiana, ha offerto la possibilità a oltre cinquant'anni di distanza di istruire una nuova serie di processi di grande importanza: sia per la rilevanza penale dei delitti commessi fra il 1943 e il 1945; sia per la definizione di una storia nazionale condivisa. In qualità di avvocato di parte civile, protagonista



L'avvocato Andrea Speranzoni

di alcuni dei procedimenti di questa fase, qual è il suo giudizio su questa particolare esperienza professionale?

Ho iniziato a occuparmi dei processi per crimini nazifascisti in Italia tra il 2004 e il 2005, rappresentando le parti civili nei dibattimenti penali per le stragi di Marzabotto, Casalecchio di Reno (Bologna), Monchio (Modena), Cervarolo (Reggio

Emilia), Castagno d'Andrea (Firenze), Mommio (Massa Carrara), Borgo Ticino (Novara) e infine Fragheto-Casteldelci (Rimini-Forlì). Tra le parti civili che ho assistito vi sono stati numerosi familiari delle vittime, enti pubblici territoriali e l'ANPI nazionale. Lungo questi otto anni di esperienza giudiziaria tardiva per crimini di enorme portata ho avuto modo di misurarmi, oltre che su un numero considerevole di problematiche processuali penali di non frequente verifica nella vita professionale del penalista, con aspetti deontologici ed esistenziali riconducibili

ai familiari delle vittime di prima e seconda generazione, che hanno generato in me numerose domande aprendo ambiti di riflessione inaspettati e complessi. In molti casi, infatti, i superstiti e i familiari delle vittime non erano mai tornati a misurarsi con il ricordo di quei fatti o non erano più stati nei luoghi degli eccidi. Si trattava quindi di chiedere ai miei assistiti di compiere un percorso di ricostruzione della propria esperienza traumatica, indispensa-

bile per il processo, ma per nulla semplice e indolore in una dimensione soggettiva. Queste le domande più frequenti che mi ponevo: «è giusto chiedere a una persona che è stata dimenticata dalla Giustizia per più di sessant'anni di ripercorrere esperienze così lontane, in cui tutti gli affetti più cari e la vita familiare era stata sconvolta da crudeli omicidi? Qual è il significato più profondo che le vittime ricercano nel processo? È doveroso o no raccontare ai miei assistiti pezzi di verità giudiziaria emergenti dalle vecchie istruttorie, che riguardano la morte dei loro cari? Come posso coniugare il dovere deontologico d'informazione del cliente con l'enormità delle crudeltà che vanno emergendo dalla lettura delle carte?». È ancora: «La dimensione del dolore e della riemersione di un trauma in persone tanto anziane non può forse costituire un pericolo dal punto di vista psicologico?». Le risposte a queste domande sono arrivate pian piano ed hanno richiesto delicatezza, sensibilità e rispetto per il diverso modo personale di vivere la dimensione del ricordo su quei fatti. Mentre la chiave di lettura dell'esperienza processuale si andava via via formando, mi rendevo conto pertanto di come fosse intimamente legata alle esigenze di verità e giustizia che le parti civili manifestavano; e come trovasse completa attuazione proprio nel racconto dentro l'aula giudiziaria di quello che era accaduto e di ciò che era stata la vita dopo gli eccidi.


Non tutti i casi giudiziari sono tuttavia assimilabili tra loro. Diversi infatti i contesti territoriali, diverso il grado di rielaborazione locale della memoria sui fatti di eccidio, diverso l'approccio con le fratture sociali determinate dai fatti accaduti in un momento storico connotato da importanti fenomeni di violenza politica. La disumanizzazione delle vittime da parte degli autori dei massacri nazifascisti ha, però, comunque ottenuto in ognuno dei procedimenti una risposta di giustizia basata sulla centralità del testimone di quei fatti.

Da un punto di vista personale e umano questa esperienza è stata di straordinaria importanza: per i rapporti sviluppati con i miei assistiti, per la forza e i valori che mi hanno comunicato, e per tutto ciò che hanno espresso fuori e dentro le aule giudiziarie; per i racconti sui fatti e sulla vita precedente a essi, e sulle speranze riposte nella Giustizia come momento ricompositivo e di verità.

Quali sono stati concretamente i risultati ottenuti a favore delle vittime in oltre dieci anni di indagini e procedimenti dibattuti presso i Tribunali militari?

I dieci anni di processi, molti dei quali conclusi con delle condanne alla pena dell'ergastolo, hanno portato a importanti risultati per quanto concerne l'accertamento di fatti e responsabilità perlopiù sconosciute o solo parzial-

mente conosciute. Circa la concretezza dello sconto delle pene detentive da parte degli imputati condannati e dei risarcimenti del danno posti a loro carico (e, in alcuni, casi anche a carico della Repubblica Federale di Germania) ottenuti con le sentenze, l'esperienza giudiziaria li ha stabiliti e sanciti. Successivamente tuttavia non risulta che sia stata data una risposta positiva né alle richieste di estradizione dei condannati formulate dalla Giustizia militare italiana, né tanto meno che sia stato dato seguito alla detenzione in Germania dei condannati. Sul versante dei risarcimenti invece, con la sentenza pronunciata dalla Corte internazionale dell'Aja il 3 febbraio del 2012, i Giudici internazionali – chiamati a esprimersi sull'interpretazione di alcune norme pattizie internazionali – hanno dichiarato che anche di fronte ad un crimine contro l'umanità commesso da un eser-



Marzabotto - I resti dell'Oratorio di Cerpiano incendiato dai nazisti

cito occupante, vale il principio di immunità dello Stato cui appartengono i militari che hanno perpetrato il crimine. In altre parole: non possono essere disposti dei risarcimenti a carico dello Stato per il quale i militari agirono. Vale la pena ricordare che davanti a questa Corte per Statuto gli unici soggetti legittimati a discutere della questione erano i due Stati, non le vittime. E osservare come i giuristi che hanno rappresentato l'Italia davanti alla Corte in questa occasione abbiano speso argomenti ricchi e convincenti, nonostante l'esito.

Dunque, in sintesi, l'esperienza giudiziaria militare interna è giunta con grande fatica a fornire delle risposte e a stabilire responsabilità e importanti principi di civiltà giuridica. Gli interventi giudiziari internazionali successivi (o i non intervenuti nel caso dell'esecuzione delle condanne) suggeriscono, da un lato, la prevalenza dello scudo protettivo rappresentato dall'immunità dello Stato – nel caso specifico la Repubblica Federale di Germania – rispetto alla Giustizia; dall'altro, il primato della volontà politica. Un campo assai complesso in cui l'avvocato di parte civile non ha potuto avere più voce in capitolo.



Il Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine

Quali possibili strategie di risarcimento auspica possano essere intraprese in futuro attraverso la definizione di accordi bilaterali fra Italia e Germania? E quali invece, a suo parere, potranno essere i rischi di una soluzione diplomatica della vicenda processuale?

La vicenda processuale ha già trovato una sua definizione. È bene aver le idee chiare su questo. La politica e la diplomazia non potranno incidere sugli accertamenti definitivi interni di ordine penale. Invece l'invito formulato dalla sentenza dell'Aja ai due Stati a trovare una definizione del problema dei risarcimenti penso sarà gestito, nella sostanza, dalle diplomazie italiana e tedesca. È opportuno che la responsabilità di una risposta adeguata a un tema di così cruciale importanza se la assuma, a questo punto, chi governa la politica estera e della giustizia dei due Paesi in questo momento. La risposta concreta della politica alle vittime del nazifascismo credo debba costituire, infatti, un pilastro dell'identità europea. La soluzione diplomatica, se si concretizzerà nei confronti dei familiari delle vittime, sarà certamente una opportunità per loro; non un problema.

Quali sono a suo parere i punti di forza, da un lato, e le contraddizioni, dall'altro, di questa inusitata convergenza fra definizione di una verità giudiziaria e definizione di una verità storica?

Il rapporto fra storia e processo penale in queste vicende costituisce un intreccio di problematica definizione. Bisogna tuttavia partire da un dato di fatto ineludibile: la trattazione delle responsabilità penali per crimini nazifascisti negli ultimi dieci anni rientra nella categoria del giudiziario, non dello storico. Le verità costruite nelle aule dei Tribunali sono per l'appunto giudiziarie, in quanto governate dalle regole del codice di procedura penale e dalle norme sulla formazione della prova. Vero è che i magistrati che hanno inve-

stigato su tali fatti di eccidio e strage si sono avvalsi di consulenti storici al fine di inquadrare i fenomeni e gli accadimenti; ma, mentre nel processo penale lo storico si deve arrestare di fronte alle responsabilità individuali, non è soggetto a questo vincolo né a molti altri quando valuta le fonti nel proprio ambito. Le due verità – processuale e storica – in queste vicende spesso convergono, ma dobbiamo sempre ricordarci che giungono a confluire attraverso due percorsi intrinsecamente diversi. Un atto processualmente irrilevante o inutilizzabile perché tardivo, può ad esempio risultare invece di cruciale importanza per la ricostruzione storica.

Quale è stato, a suo parere, il coinvolgimento in questo tipo di procedimenti dell'opinione pubblica non specializzata?

Crede che l'opinione pubblica italiana in questi anni sia stata adeguatamente informata su quello che avveniva nelle aule giudiziarie. Numerosissimi sono stati gli articoli di stampa, le trasmissioni televisive e le occasioni di divulgazioni organizzate dalle associazioni dei familiari delle vittime, anche mediante siti internet specializzati. Nonostante questo, la percezione di ciò che si è fatto e ottenuto credo non sia stata né piena, né corretta. Le cause sono numerose: la frammentarietà delle informazioni; l'affermata straordinarietà dell'esperienza; l'età dei criminali; la confusione continua tra l'idea della giustizia e l'idea del perdono; il luogo comune della necessità di "voltar pagina"; la non esatta percezione che un crimine contro l'umanità lascia i propri effetti sulle vittime per l'intero corso della loro vita. Molto di utile è stato, però, fatto. Penso, ad esempio, ai documentari *Lo stato di eccezione*, *Il violino di Cervarolo* e *La Malora* che hanno scelto di mostrare i testimoni nelle aule di giustizia, amplificando la loro voce e i loro racconti.

Che effetto ha avuto sull'opinione pubblica constatare che da parte di

collegi giudicanti dei due paesi vi siano stati giudizi sui medesimi imputati, accusati dei medesimi crimini, per mezzo degli stessi elementi di prova non solo diversi, ma addirittura divergenti?

La sentenza di archiviazione tedesca sui fatti di Sant'Anna non ho avuto modo di leggerla. Mi interrogo, però, su come possano essere dichiarati non processabili in Germania per carenza di prove imputati tra i quali erano compresi anche dei rei confessi. Nell'opinione pubblica italiana questa archiviazione ha prodotto dubbi e sconcerto. A livello nazionale la vicenda giudiziaria di Sant'Anna ha, infatti, avuto ben tre vagli di giudizio e una mole di indagini assai imponente con chiari accertamenti di responsabilità concorsuali. La sentenza tuttavia per essere criticata andrebbe studiata. E qualora sussistessero mezzi di impugnazione, gli avvocati tedeschi che difendono le vittime dovrebbero impugnarla.

Essendo Lei anche coautore di un importante testo su questo tema uscito nel 2012, le chiedo infine di offrirci una chiave di accesso a questo progetto editoriale (apparentemente di profilo strettamente tecnico-giuridico) che ha sviluppato a fianco del procuratore Marco De Paolis e della professoressa Silvia Buzzelli.

La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. *Questioni preliminari*, pubblicato dall'editore Giappichelli di Torino, costituisce un primo passo di analisi su un fenomeno giudiziario su cui la comunità scientifica si è poco o per nulla occupata. Il lavoro prende le mosse da una necessità: stabilire un baricentro a questa peculiare esperienza di giustizia, analizzando alcune sue specifiche caratteristiche, la centralità della narrazione da parte delle vittime e il rapporto tra investigazione giudiziaria e ostacoli frapposti alla stessa. Tra le pieghe di un processo, oltre alle problematiche di ordine giuridico, spesso si nascondono chiavi di



La traslazione dei resti delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema verso il Monumento Ossario, avvenuta nella primavera del 1948

lettura che fuoriescono dallo spazio dell'aula e dei codici e si rivolgono a principi di civiltà e di convivenza tra gli uomini, suggerendo verità inedite e disvelando risposte nuove ai problemi contemporanei. È ora necessario estrapolare da questa esperienza di giustizia categorie concettuali utili allo sviluppo del diritto e al progresso della società democratica. Da questo punto di vista penso ci siano ancora molte porte da aprire. ■

NOTE:

1) Si vedano, tra gli altri: Mimmo Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Mondadori, Milano 2002; Franco Giustolisi, *L'armadio della vergogna*, Nutri-menti, Roma 2004.

Andrea Speranzoni è avvocato del Foro di Bologna. Ha svolto studi ed approfondimenti in materia di tutela

della vittima del reato, specializzandosi in diritto penale dei minori e diritto penale militare. Collabora con la cattedra di procedura penale europea e sovranazionale della professoressa Silvia Buzzelli presso l'Università di Milano-Bicocca e dal 2010 con il *War Crimes Studies Center* dell'Università di Berkeley (California). Tra il 2005 e oggi ha difeso numerose parti civili – parti private ed enti pubblici – nei processi per crimini di guerra perpetrati da militari nazisti tra il 1943 e il 1945 ai danni della popolazione civile italiana.

PUBBLICAZIONI:

Contesti di strage, Biesse, Venezia, 1996; *Le stragi: i processi e la storia*, Biesse, Venezia, 1999; *Fenomeni di terrorismo. Il terrorismo in Grecia nel periodo 1967-1974*, Proskeno, Atene, 2003; *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia*, Giappichelli, Torino, 2012 [con Marco De Paolis e Silvia Buzzelli]